

COMUNE DI SANT'ANTIOCO  
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

SOMMARIO

TITOLO I  
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della Tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetto passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II  
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 Tassa giornaliera

TITOLO III  
DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Contenzioso

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Disposizioni transitorie
- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Norme di rinvio

TITOLO I  
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1  
Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto legislativo 15/11/1993 n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 01.01.1996 è istituita nel Comune di Sant'Antioco tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio né essere inferiore al 5=% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 507/1993.-

Art. 2\*  
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa  
**Riformulato con delibera C.C. n° 60 del 16/12/2009**

*Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro urbano, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.*

*Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana .L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa, corrispondente al periodo di interruzione.*

\*Precedente formulazione art. 2  
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

- a) in misura pari al 40% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 1000 metri;
- b) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centri abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionale, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

*\*Art. 2) abrogazione con delibera C.C n° 60 del 16/12/2009 dei commi a e b;*

*\*Art. 2) viene cassato con delibera C.C n° 60 del 16/12/2009. dal periodo " Gli occupanti e i detentori.....fino a esercizio del servizio"*

Art. 3\*\*

Presupposto della tassa ed esclusioni

**Integrato con delibera C.C. n° 60 del 16/12/2009**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte **e specchi acquei**,(integrato con delibera C.C. n° 60 del 16/12/2009) a qualsiasi uso adibiti,esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana . Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. **Ai fini della determinazione della superficie non tassabile si applica la riduzione a qualsiasi attività che produca rifiuti speciali, che abbia stipulato apposita convenzione con ditta specializzata. La Giunta provvederà con proprio atto all'individuazione delle categorie produttive e alle relative percentuali di riduzione.**(integrato con delibera C.C. n° 60 del 16/12/2009).

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Precedente stesura art. 3\*\*

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana . Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali,tossici nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- Officine carpenterie metalliche: riduzione del30%
- Studi dentistici: riduzione 20%
- Lavanderie: riduzione del 20%
- Tipografie artigiane: riduzione 30%
- Autofficine di elettrauto e riparazione autoveicoli: riduzione del 30%
- Gommisti: riduzione 30%
- Fonderie: riduzione del 30%
- Distributori carburante:riduzione 30%
- Falegnamerie: riduzione 30%

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

**Art. 3) modificato con delibera C.C. n° 60 del 16/12/2009**

**dopo la frase "la tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte" vengono inserite le parole "e specchi d'acqua"**

**Art. 3) cassato comma 3 con delibera C.C. N° 60 del 16/12/2009**

#### Art. 4

##### Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- Del 10% per i condomini da 2 a 10 alloggi;
- Del 5% per i condomini da 11 alloggi e oltre resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locata occasionalmente e comunque per periodi inferiori a due mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### Art. 5

##### Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'automatica obbligazione tributaria

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

### Art. 6 Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

### Art. 7 Locali ed aree tassabili ***Modificato con delibera C.C. n°141 del 30/11/1996***

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

-tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, sottotetti e/o mansarde, scantinati, interrati ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.

-Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

-Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuali per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

-Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sala da gioco o da ballo o da altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

-Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecniche economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

-Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n° 2 del 4. comma dell'art. 2 del D.P.R. n° 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

-Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini ecc.).

-Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti urbani interni, ed in via esemplificativa:

-Le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

**-AREE SCOPERTE**

- *a) le aree a verde non sono tassabili a prescindere dalla superficie; (Modificato con delibera C.C. n° 141 del 30/11/1996)*
- *b) le aree comuni condominiali, comprese quelle destinate a verde, e le aree pertinenziali di immobili di civile abitazione a prescindere dalla loro superficie, restano escluse dal tributo in via definitiva per effetto delle innovazioni apportate dalla L. n°549/95; (Modificato con delibera C.C. n° 141 del 30/11/1996)*
- *c) le aree scoperte pertinenziali di immobili ad uso diverso dalla civile abitazione (parcheggi di albergo etc.) nonché le aree operative ove si svolgono talune fasi dell'attività produttiva delle imprese sono assoggettate alla tassa nella misura del 50% della superficie complessiva; (Modificato con delibera C.C. n°141 del 30/11/1996)*

-Le superfici dei balconi e terrazzi.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

-In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

-I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

-Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

-le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 9\*\*\*

Computo delle superfici

*(modificato con delibera C.C. n° 141 del 30/11/96)*

-La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

***Le aree scoperte pertinenziali di immobili ad uso diverso dalla civile abitazione (parcheggi di alberghi etc) nonché le aree operative ove si svolgono talune fasi dell'attività produttiva delle imprese, sono assoggettate alla tassa nella misura del 50% della superficie complessiva (introdotto con delibera C.C. n°141 del 30/11/1996)***

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

=====

Precedente stesura Art. 9\*\*\*

Computo delle superfici (Modificato delibera C.C. 141 del 30/11/1996)

-La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con un unico occupante, attestata da autocertificazione del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) del 30% per le abitazioni con unico occupante nei confronti degli agricoltori occupante la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11\*\*\*\*

Agevolazioni e riduzioni

Modificato con delibera C.C. n°5 del 29/03/2005

Modificato con delibera C.S. n°82 del 18/04/2007

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui ai precedenti articoli 3 e 10 sono previste le seguenti riduzioni:

A)-per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%

B)-per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%.

C)-Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

***c )le abitazioni di superficie tassabile non superiore ai 70 mq utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore ai 65 anni quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale inps e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto,(modificato con delibera Commissario straordinario n° 82 del 18/04/2007)***

=====

*Precedente stesura at. 11, già modificato con Delibera C.C. n° 5 del 29/03/2005\*\*\*\**

*Sono esenti dalla Tassa Rifiuti Solidi Urbani le abitazioni utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge di età inferiore ai 65 anni, quando gli stessi dichiarano di possedere un reddito familiare, proveniente da redditi di pensione non superiore a € 10.454,86 e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto .L'applicazione di tale esenzione decorre dalla trasmissione o consegna presso il Servizio Tributi del Comune di apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contribuente, nella quale si dovrà dichiarare il reddito familiare .La predetta istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e avrà decorrenza dall'anno successivo.(modifica art. 11 comma C, lettera C) delibera C.C n° 5 del 29/03/2005*

*Precedente stesura art. 11\*\*\*\**

c)Sono esenti dalla tassa le abitazione di superficie tassabile non superiore a settanta metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste al punto a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del d. Lgs. 507/1993, sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.(Modificato con ***delibera C.C n° 5 del 29/03/2005 e con delibera Commissario straordinario n° 82 del 18/04/2007***)

Art. 12

Classificazione dei locali ed aree

***Modificato con delibera C.C. n° 60 del 16/12/2009***

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche, e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali, cinematografiche, sale per giochi,palestre;

- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

#### CATEGORIA B

- 1) attività commerciali all'ingrosso; Mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento.

#### CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettive alberghiere.
- 3) Collegi, Case di vacanze, convivenze.

#### CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

#### CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale e industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.

#### CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi, Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Bar, Caffè, Fast Food, Self Service, e simili, Mense, Gelaterie e Pasticcerie, Rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

#### **CATEGORIA G**

- 1) *Recupero spese su occupazione spazi ed aree pubbliche rivenditori ambulanti***

#### **CATEGORIA H**

- 1) *Specchi d'acqua concessi a qualsiasi titolo, su proprietà demaniali marittimi***

#### **CATEGORIA I**

- 1) *Aree scoperte su concessioni demanio marittimo con finalità turistico –ricreative,***
- 2) *Aree scoperte concesse, a qualsiasi titolo, su proprietà del demanio marittimo***  
***Introdotte con delibera C.C. N° 60 del 16/12/2009.***

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

art. 13

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di uso di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Sant'Antioco la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del d. Lgs. 507/1993, il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

### TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

#### Art. 14 Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, e del nucleo familiare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, in particolare dovranno essere specificati:

Per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione, per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione e rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

#### Art. 15 Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

-Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi la planimetria dei locali e delle aree occupati ed a rispondere a questionari, relativi ad atti

e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile muniti dell'autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

-Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

-Richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

#### Art. 16

##### Riscossione

##### ***Modificato con delibera C.C. n° 60 del 16/12/2009***

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati a **0,50 €**, per difetto se la frazione non è superiore a **0,25 €**, per eccesso se è superiore. (mod. con delibera C.C. n° 60 del 16/12/2009);

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazioni di semestre.

***Per quanto concerne la Categoria "G" "Recupero spese di pulizia per occupazione spazi ed aree pubbliche rivenditori ambulanti" il corrispettivo deve essere versato anticipatamente rispetto all'occupazione dell'area pubblica. Il servizio competente non potrà rilasciare nessuna autorizzazione per l'occupazione dei predetti spazi pubblici se non previa verifica dell'avvenuto versamento nelle casse Comunali. (Comma introdotto con Delibera C.C. n° 60 del 16/12/2009)***

#### Art.17

##### Rimborsi

Nei casi di errore di duplicazione, di scadenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforme dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.

64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento. Lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### Art. 18 Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.

#### Art. 19 Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e regionali di cui al D. Lgs. 31/12/1992 n° 545 al D. Lgs. 31/12/1992 n° 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Sardegna, Sezione staccata di Cagliari.

### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 20 Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli Art. 2 comma 3, art. 4 commi 2, 4, 5, art. 5 comma 3, art 9 commi 2, 3, che hanno decorrenza dal 1/1/1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1995. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 507/1993. Le denunce hanno effetto per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1/1/1995.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

Art. 21  
Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22  
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni.